

Gazzetta del Sud 27 Aprile 2000

I contratti precedenti il '96 sottoposti al tasso antiusura

ROMA - Banche, attente: la legge antiusura del 1996 non lascia indenni i contratti stipulati prima con i clienti dal conto in rosso chiamati a risanare la loro situazione con interessi che superino di molto il cosiddetto tasso soglia. Se i tassi sono usurari e il cittadino si ribella, non ci si potrà difendere sostenendo che il "patto" fra istituto e cliente era stato sottoscritto prima che diventassero legge le disposizioni in materia di usura. Ciò che conta è la dazione, suddivisa nel tempo, degli interessi, non il momento in cui si è firmato il contratto.

La Cassazione (sentenza 5286) ha così dato ragione sul punto a un abitante di Lecce che si era visto costretto, per decreto del tribunale, a pagare oltre 28 milioni di lire, con interessi al tasso del 28 %, alla sua banca. Aveva infatti accumulato uno scoperto di conto corrente, che doveva risanare, a partire dal 1 ottobre 1982 fino alla copertura del debito. Senza darsi per vinto, il cliente del caso si è rivolto alla Suprema Corte: la pretesa, ha sostenuto davanti ai giudici del Palazzaccio, di ottenere interessi nella misura del 28% deve giudicarsi in ogni caso usuraria, visto che supera il tetto massimo stabilito negli ultimi periodi di riferimento, con decreto del ministro del Tesoro.

Un'osservazione fondata secondo la Suprema Corte, che spiega: la legge del 1996 che stabilisce il limite oltre il quale gli interessi sono sempre usurari fa diventare nulli i contratti che prevedono tali interessi. In proposito, osservano gli alti magistrati, i giudici che si sono occupati di queste questioni hanno soprattutto lavorato sulle conseguenze che ciò può avere sui contratti di mutuo stipulati prima del 1996. Con riguardo soprattutto, dunque, alla natura compensativa degli interessi pattuiti. Ma «non v'è ragione per escluderne l'applicabilità» anche quando si tratti dell'obbligo di corrispondere interessi moratori, che risultino di gran lunga eccedenti il cosiddetto tasso soglia. Una pattuizione di interessi intervenuta prima che la norma entrasse in vigore non può comunque essere giudicata un reato solo perché il tasso chiesto supera di molto la soglia fissata, precisa comunque la Cassazione, che tuttavia osserva: aver sottoscritto un accordo prima che intervenissero le norme antiusura non è un ostacolo alla modifica del patto.

L'obbligazione degli interessi, infatti, non si esaurisce in una sola prestazione, ma in un susseguirsi di queste. Così ai fini della qualificazione usuraria dell'interesse, il momento rilevante è la dazione, non la stipula del contratto. Così come si ricava anche dal codice penale, secondo il quale la prescrizione del reato di usura decorre dal giorno dell'ultima riscossione sia degli interessi che del capitale. Finché il rapporto con la banca non è del tutto esaurito, per il cliente insomma, c'è sempre una speranza.

Toccherà ora alla Corte d'Appello di Lecce occuparsi di nuovo del caso sollevato dinnanzi alla Cassazione.

EMEROTECA ASSOCIAZIONE MESSINESE ANTIUSURA ONLUS